

ALLEGATO “TABELLA TRANSCODIFICA RIFIUTI”

Premesse

1. Diversamente da quanto previsto nel precedente allegato VIII, le operazioni di recupero e di smaltimento non sono più nettamente suddivise. Infatti alcune operazioni che erano storicamente connesse alla sola fase dello smaltimento (es. trattamento biologico – chimico fisico), vengono previste anche nella fase del recupero. Così, ad es. le attività di trattamento dei rifiuti dei veicoli fuori uso, rientrano nelle cosiddette attività combinate.
2. Si introduce una nuova definizione di operazione, l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (punto 5.5.), che riguarda l'operazione di smaltimento D15 e quella di recupero R13. La soglia passa dalle ex 10 t/g ai 50 Mg con le conseguenze indicate nella nota a piè tabella.

Dir2008/1/CE (D. lgs. 152/06)	Operazioni	Dir 2010/75/UE	Operazioni	Tempi applicazione Dir IED (art. 82, commi 1 e 2)
5.1. Impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi , della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 2006/12/CE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (2), con una capacità superiore a 10 tonnellate al giorno .	Da D1 a D15 R1 R5 R6 R8 R9	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi , con capacità di oltre 10 Mg al giorno , che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività:		
		a. trattamento biologico;	D8 D2 R3 R5*	7/01/2014 7/07/2015 per R3
		b. trattamento fisico-chimico;	D9	7/01/2014
		c. dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;	D13 R12	7/01/2014; 7/07/2015 per R12
		d. ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;	D14 R12	7/01/2014; 7/07/2015 per R12
		e. rigenerazione/recupero dei solventi;	R2	7/07/2015
		f. rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;	R5	7/01/2014
		g. rigenerazione degli acidi o delle basi;	R6	7/01/2014
		h. recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;	R7	7/07/2015
		i. recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;	R8	7/01/2014
		j. rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;	R9	7/01/2014
		k. lagunaggio	D4	7/01/2014
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative), con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora	D10/R1	5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di co-incenerimento dei rifiuti:	***	
		a. per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;	D10 R1	7/01/2014 per rif. urbani e speciali pericolosi; 7/07/2015 per rif. speciali non pericolosi
		b. per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.	D10 R1	

5.3. Impianti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE, punti D8 e D9 , con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno .	D8/D9	5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno , che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane(1)		
		I. trattamento biologico	D8 D2	7/01/2014; 7/07/2015 per D2
		II. trattamento fisico-chimico	D9	7/01/2014
		III. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;	D13	7/07/2015
		IV. trattamento (ad esclusione del mero adeguamento volumetrico) di scorie e ceneri;	D9	7/01/2014
		V. trattamento nei frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. **	D13	7/07/2015
5.3. Impianti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE, punti D8 e D9 , con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno .	D8/D9	b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno , che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:		
		I. trattamento biologico;	R3 D2 D8 R5*	7/01/2014; 7/07/2015 per R3 e D2
		II. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;	D13 R12	7/07/2015
		III. trattamento (ad esclusione del mero adeguamento volumetrico) di scorie e ceneri;	R3 R5 D9	7/01/2014; 7/07/2015 per R3 e R5
		IV. trattamento nei frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. **	R4	7/07/2015
		Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.	R12	7/07/2015
5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate , escluse le discariche per i rifiuti inerti.	D1/D5	5.4. Discariche , quali definite all'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(1) che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 Mg , ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	D1 D5	7/01/2014
		5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg , eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. ***	D15 R13	7/07/2015
		5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg	D12	7/07/2015

*vedi art. 42 Dir. 2010/75/UE; *ad esempio trattamento dei terreni contaminati con la tecnica della bioremediation ex situ.

** Nel caso tale attività sia svolta all'interno di un centro di raccolta, un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi del d.lgs. 209/03, anche tale centro sarà da assoggettarsi con la medesima scadenza

*** Le attività autorizzate con AIA che svolgono esclusivamente operazione D15 di rifiuti pericolosi con potenzialità superiore ai 10 Mg/die, rimangono assoggettate ad AIA solo se superano la soglia dei 50 Mg. Diversamente non sono più soggette ad AIA